

# CIRCOLARE N. 45/1968



Roma, 24/06/1968

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE  
DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

## A TUTTI GLI UFFICI TECNICI ERARIALI

LORO SEDI

Servizio III  
Prot. n. 3/1292

**OGGETTO: Nuove norme sulla legalizzazione e autenticazione delle firme sui tipi di frazionamento – Legge 4 gennaio 1968, n. 15.**

Con circolare n. 1 del 10 gennaio 1958 questa Direzione Generale dispose, in applicazione delle norme dettate dall'art. 9 del D.P.R. 2 agosto 1957, n. 658, l'obbligo della legalizzazione delle firme apposte dai tecnici liberi professionisti sui tipi di frazionamento, destinati agli Uffici Tecnici Erariali aventi sede in Comuni diversi da quelli di residenza dei professionisti stessi.

In dipendenza della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ha abrogato tra l'altro anche il D.P.R. n. 658 sopra menzionato, la legalizzazione dianzi precisata non deve più essere richiesta.

Si ricorda - d'altra parte - che a norma dell'art. 1 della legge 4 aprile 1938, n. 897, la validità di detti tipi e per conseguenza la loro accettazione da parte degli Uffici restano condizionate dalla iscrizione dei tecnici compilatori nei rispettivi Albi.

Il relativo controllo è peraltro possibile mediante l'esame degli Albi stessi - da conservare sempre aggiornati solo per i tipi redatti da tecnici residenti nella stessa provincia dell'U.T.E.; è invece ovviamente impossibile per quelli redatti da tecnici residenti in Comuni posti in altre province.

In tal caso, gli articoli 2, 3, 20 e 21 della nuova legge n. 15 dianzi citata consentono di accettare, in luogo della regolare attestazione di iscrizione all'Albo rilasciata in data non anteriore a quella del tipo, una dichiarazione dell'interessato, con sottoscrizione autenticata.

L'autenticazione prevista può essere fatta dal funzionario competente a ricevere il documento, quando il documento stesso viene esibito direttamente dal tecnico, o in caso diverso da un notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ed è soggetta alla tassa governativa di lire 400 (quattrocento), da scontarsi mediante apposizione di marca da bollo.

È appena il caso di aggiungere che, in attuazione di quanto sopra disposto, rimane confermato l'obbligo di far risultare chiaramente specificati su ogni tipo di frazionamento i dati di iscrizione del tecnico compilatore al rispettivo Albo professionale.

La presente circolare dovrà essere esposta nella sala visure; di essa dovrà essere inviata copia a ciascuno dei Collegi ed Ordini professionali provinciali interessati.

Pregasi assicurare esatto adempimento.

Il Direttore Generale